Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.37 del 23-04-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DEL DIPENDENTE FRANCESCO ORTENZI - FARMACISTA COLLABORATORE CAT. D - DAL 55% AL 95% DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

VISTO che il personale assegnato al Servizio Farmacia Comunale (n. 1 unità cat. D a tempo indeterminato e parziale al 95% e n. 1 unità Cat. D tempo indeterminato e parziale al 55%) risulta insufficiente a soddisfare le necessità del servizio, tenuto anche dell'importanza delle funzioni e dei compiti da esso svolti;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 204 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il piano triennale fabbisogno personale – Triennio 2020/2022, nonché il piano annuale delle assunzioni 2020;

VISTO CHE, alla luce delle motivazioni sopra riportate, con atto di G.C. n. 45 del 21.04.2020 è stato deciso di modificare la suddetta programmazione per l'anno 2020 incrementando l'orario di servizio dal 55% al 95% dell'attività lavorativa del dipendente

Ortenzi Francesco, profilo professionale Farmacista Collaboratore - Cat. D1 – Servizio Farmacia Comunale;

ACCLARATO che una variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa del Dr. Francesco Ortenzi - Farmacista Collaboratore (cat. D1) con un incremento della percentuale lavorativa dal 55% al 95% meglio risponde alle esigenze di organizzazione e svolgimento dell'attività del Servizio Farmacia Comunale;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma....), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 32 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (....), una proporzionale, maggiore retribuzione";
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";
- Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che "la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni (…) vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale";
- Parere n. 225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]";

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte";
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

CONSIDERATO, quindi, che, anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO, pertanto, che:

- Un contratto di lavoro part-time può facilmente essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;
- L'aumento al 95% dell'attività lavorativa, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno e pertanto non deve essere considerato nuova assunzione;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è esecutivo della deliberazione della G.C. n. 45 del 21.04.2020;
- che il dipendente Francesco Ortenzi ha per le vie brevi dato la propria disponibilità ed il proprio consenso all'incremento della percentuale lavorativa;

DATO ATTO che:

- La trasformazione del rapporto lavorativo decorrerà dal 23.04.2020;
- La modifica delle ore lavorative, di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 08.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area contabile con attribuzione della relativa posizione organizzativa;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 45 del 21/04/2020 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro n. 1/2019 stipulato in data 01.06.2019 con il Dr. Francesco Ortenzi, Farmacista collaboratore – Cat. D.1 - aumentando al 95% il monte ore lavorative (34 ore settimanali), con decorrenza 23 aprile 2020;

3) Dare atto che resta, per ogni altro aspetto, invariato il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti in essere con il Dr. Francesco Ortenzi, relativamente all'inquadramento giuridico professionale di "Farmacista Collaboratore", all'inquadramento economico alla Cat. D – posizione D1 e al rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time;

4) Dare atto che la spesa derivante dall'aumento delle ore lavorative troverà copertura nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020, in corso di predisposizione.

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
- Albo Pretorio;
- Dr. Francesco Ortenzi;
- Servizio Personale.

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

23-04-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 23-04-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1785

Camerino, 31-08-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni